
Circolare per il cliente 16 gennaio 2014

IN BREVE

- Compensazione del credito IVA dal 16 gennaio 2014
- Nuovi limiti alle compensazioni d'imposta (imposte sui redditi, IRAP, ritenute e addizionali)
- Mod. F24 anche per la registrazione dei contratti di locazione e affitto
- Mini Imu sulle abitazioni principali al 24 gennaio 2014
- Invio Spesometro 2012: ultima scadenza al 31 gennaio 2014
- Comunicazioni beni in godimento ai soci e finanziamenti all'impresa 2012: possibile l'invio dei dati fino al 31 gennaio 2014
- Dal 2014 obbligo POS per (quasi) tutti
- Verifica limiti per liquidazioni IVA trimestrale e contabilità semplificata
- Limiti per la tenuta della contabilità di magazzino
- Per le società agricole tornano le agevolazioni
- Aliquote Inps Gestione separata 2014

APPROFONDIMENTI

- La compensazione del credito IVA
- I limiti quantitativi dei regimi fiscali e contabili

IN BREVE

RISCOSSIONE E VERSAMENTI

Compensazione del credito IVA dal 16 gennaio 2014

Il credito IVA maturato al 31 dicembre 2013 può essere utilizzato a compensazione di altri tributi, già a decorrere dalla scadenza del 16 gennaio 2014 (codice tributo 6099 – anno di riferimento 2013), ma solo fino al limite massimo di 5.000 euro. L'eventuale credito eccedente i 5.000 euro, ma entro l'ulteriore limite di 15.000 euro, potrà invece essere utilizzato a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA (quindi, per esempio, dal 16 marzo 2014 in caso di dichiarazione annuale IVA presentata entro febbraio 2014).

Il credito che dovesse eccedere i 15.000 euro potrà infine essere utilizzato in compensazione, soltanto se la dichiarazione IVA annuale riporterà il visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato.

In tutti i casi in cui l'utilizzo a compensazione del credito IVA (anche in più F24) dovesse eccedere il limite dei 5.000 euro, il pagamento di ogni singolo modello F24 dovrà avvenire esclusivamente con modalità telematiche (Fisconline/Entratel) e non è consentito l'utilizzo dell'home banking.

(Vedi l'Approfondimento)

Nuovi limiti alle compensazioni d'imposta (imposte sui redditi, IRAP, ritenute e addizionali)

Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 574

La Legge di Stabilità 2014 prevede che, a decorre dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, e quindi già dalla liquidazione del prossimo 16 gennaio 2014, i contribuenti che utilizzano in compensazione mediante modello F24 i crediti relativi alle imposte sui redditi, alle ritenute, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'IRAP risultanti dalle dichiarazioni fiscali, per importi superiori a 15.000 euro, dovranno ottenere l'apposizione del visto di conformità sulle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito.

A differenza di quanto accade per l'IVA (vedi anche notizia precedente), i crediti potranno comunque essere compensati dal giorno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta relativamente al quale deve essere presentata la dichiarazione: quindi dal 1° gennaio 2014 è possibile, per esempio, compensare il credito IRES 2013, fermo restando l'obbligo, in caso di superamento del limite di 15.000 euro, di far asseverare il modello UNICO 2014 dal quale il suddetto credito emergerà.

L'"asseverazione" potrà avvenire:

- mediante apposizione del visto di conformità nella dichiarazione (di cui all'art. 35, comma 1, lett. a, del D.Lgs. n. 241/97) da parte di un intermediario abilitato;
- oppure con la sottoscrizione della dichiarazione stessa da parte dell'organo incaricato della revisione legale, ovvero il collegio sindacale, laddove lo stesso sia investito anche del controllo contabile.

Attenzione perché l'art. 27, comma 18, del D.L. n. 185 del 2008 ha introdotto la sanzione per l'utilizzo in

compensazione di crediti inesistenti che va dal 100 al 200% della misura dei crediti stessi. In caso di crediti esistenti ma utilizzati in compensazione in misura eccedente l'importo consentito si applica la sanzione pari al 30% dell'importo indebitamente compensato.

Nel caso in cui il contribuente si accorgesse di aver operato una compensazione con credito non spettante, potrà comunque "ravvedersi" (con l'istituto del ravvedimento operoso), sempreché la violazione non sia stata già individuata e comunicata al contribuente.

Mod. F24 anche per la registrazione dei contratti di locazione e affitto

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 3 gennaio 2014, n. 2013/554

A partire dal 1 febbraio 2014, l'imposta di registro, i tributi speciali e compensi, l'imposta di bollo, le relative sanzioni ed interessi, connesse alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili sono versate mediante il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE). Il modello F24 ELIDE è reperibile nella sezione Strumenti – Modelli del sito www.agenziaentrate.gov.it e dal 1 aprile 2014 anche presso gli sportelli di banche, poste e agenti della riscossione.

Il modello F24 ELIDE dovrà essere presentato:

- dai titolari di partita IVA, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato;
- dai contribuenti privi di partita IVA, invece, oltre che in via telematica, anche presso banche, Poste italiane e agenti della riscossione.

Fino al 31 dicembre 2014 potrà comunque essere utilizzato, in alternativa al modello F24 ELIDE, anche il modello F23 secondo le consuete modalità. I versamenti richiesti a seguito di atti emessi dagli uffici dell'Agenzia delle entrate dovranno però essere effettuati esclusivamente con il tipo di modello di pagamento allegato o indicato nell'atto stesso.

TRIBUTI LOCALI

Mini Imu sulle abitazioni principali al 24 gennaio 2014

Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 680

Entro il 24 gennaio 2014 (e non più entro il 16 gennaio come originariamente previsto) si dovrà versare la mini IMU sull'abitazione principale dovuta per gli immobili accatastati in quei comuni che hanno deliberato l'aumento delle aliquote IMU per il 2013.

In particolare il versamento della mini IMU risulta dovuto per:

- 1) l'abitazione principale e le relative pertinenze esclusi i fabbricati A/1, A/8 e A/9;
- 2) gli immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 3) gli immobili regolarmente assegnati dagli IACP e dagli enti di edilizia residenziale pubblica;

4) i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

La mini IMU è pari al 40% della eventuale differenza tra l'imposta annua calcolata con le aliquote e detrazioni deliberate dal Comune per l'anno 2013 e l'imposta annua calcolata con le detrazioni ed aliquote di base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile.

Il pagamento dell'imposta complessivamente dovuta deve essere effettuato con l'arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore od uguale ad euro 0,49 (quarantanove centesimi) ovvero per eccesso se superiore (art. 1, comma 166, legge n. 296/2006).

ADEMPIMENTI

Invio Spesometro 2012: ultima scadenza al 31 gennaio 2014

Agenzia delle Entrate, Comunicati stampa 7 novembre 2013 e 8 novembre 2013

Si sta approssimando la scadenza del 31 gennaio 2014 per l'invio telematico della comunicazione delle operazioni Iva relative all'anno 2012 (c.d. "nuovo Spesometro").

La proroga era stata annunciata con comunicati stampa del 7 e dell'8 novembre 2013 da parte dell'Agenzia delle Entrate, che in quella stessa occasione aveva altresì precisato che entro lo stesso termine del 31 gennaio 2014 si potranno inviare anche gli eventuali file che annullano o sostituiscono i precedenti invii.

Comunicazioni beni in godimento ai soci e finanziamenti all'impresa 2012: possibile l'invio dei dati fino al 31 gennaio 2014

Agenzia delle Entrate, Comunicato Stampa 6 dicembre 2013

La comunicazione delle informazioni relative ai beni d'impresa concessi in godimento ai soci o ai familiari dell'imprenditore e ai finanziamenti all'impresa o alle capitalizzazioni da parte di soci o familiari dell'imprenditore, che hanno un valore complessivo pari o superiore ai 3.600 euro riferita all'anno 2012, deve essere trasmessa all'Anagrafe tributaria entro il prossimo 31 gennaio 2014.

Sempre entro il 31 gennaio 2014 sarà possibile inviare anche i file che annullano o sostituiscono i precedenti invii.

Dal 2014 obbligo POS per (quasi) tutti

Art. 15, comma 4, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2012, n. 221

Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (c.d. decreto "Crescita 2.0") prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, tutti gli esercenti attività di vendita di prodotti e prestazioni di servizi, anche professionali, siano obbligati ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito, e quindi che attivino un POS (Point of Sale).

Secondo la bozza di decreto attuativo che è stata inviata dal Ministero dello Sviluppo economico alla Banca d'Italia per ottenerne il parere, l'obbligo dovrebbe riguardare solo gli esercenti attività di vendita di prodotti e prestazioni di servizi, anche professionali, il cui fatturato dell'anno precedente a quello nel corso del quale è effettuato il pagamento

sia stato superiore a 200 mila euro e, comunque, solo per pagamenti superiori alla soglia minima di 30 euro.

Bisognerà comunque attendere il decreto attuativo definitivo: fino ad allora la norma si rende di fatto inapplicabile.

SCRITTURE CONTABILI

Verifica limiti per liquidazioni IVA trimestrale e contabilità semplificata

Come ogni anno, nei primi giorni di gennaio è buona cosa verificare il regime fiscale e contabile applicabile nell'esercizio e, in particolare, se può ancora essere mantenuto l'eventuale regime agevolato adottato nell'esercizio precedente.

Ricordiamo, per esempio, che possono effettuare le liquidazioni IVA con periodicità trimestrale soltanto chi ha rispettato, nell'esercizio precedente, il seguente limite di volume d'affari:

- 400.000 euro per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi;
- 700.000 euro per le imprese che esercitino attività diverse dalla prestazione di servizi.

Per quanto riguarda invece i regimi contabili, il limite dell'ammontare dei ricavi, fino a concorrenza del quale le imprese sono automaticamente ammesse al regime di contabilità semplificata (salvo la possibilità di optare per il regime di contabilità ordinaria), viene stabilito in 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e in 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività.

Il predetto limite non si applica agli esercenti arti e professioni che adottano naturalmente il regime di contabilità semplificata a prescindere dall'ammontare dei compensi percepiti (fatta salva l'opzione per il regime ordinario).

(Vedi l'Approfondimento)

Limiti per la tenuta della contabilità di magazzino

Art. 14, D.P.R. n. 600/1973 e art. 1 D.P.R. n. 695/1996

Ricordiamo che sono obbligati alla tenuta della contabilità di magazzino i soggetti che per due esercizi consecutivi abbiano superato entrambi i seguenti limiti: ricavi 5.164.568,99 euro - rimanenze finali 1.032.913,80 euro.

L'obbligo di contabilità di magazzino decorre dal secondo anno successivo al verificarsi delle accennate condizioni e cessa a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutiva, l'ammontare dei ricavi e il valore delle rimanenze finali, risultano inferiori ai sopraccitati limiti.

AGEVOLAZIONI

Per le società agricole tornano le agevolazioni

Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art.1, comma 36

Dal 2014 saranno ancora attuabili le opzioni soppresse dalla Legge di Stabilità 2013 e quindi:

- le società agricole potranno optare per la determinazione del reddito con le modalità fondiarie ex art. 32, TUIR;
- le società esercenti esclusivamente attività di manipolazione, conservazione, ecc., di prodotti agricoli, potranno optare per l'applicazione del coefficiente di redditività del 25%.

PREVIDENZA

Aliquote Inps Gestione separata 2014

Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art.1, comma 744

La legge di stabilità 2014 ha modificato le aliquote contributive dovute dagli iscritti alla Gestione separata Inps per il 2014 e gli anni successivi.

Per i **soggetti già iscritti ad altre forme di previdenza o pensionati**, e quindi:

- coloro che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo;
- i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- gli incaricati alla vendita a domicilio;

le aliquote risulteranno pari al:

- 22% per il 2014 (a fronte di un precedente 21%);
- 23,5% per il 2015 (a fronte di un precedente 22%);
- 24% per il 2016 (stessa aliquota prima delle modifiche).

Per i **soggetti iscritti esclusivamente alla Gestione separata Inps** l'aliquota contributiva relativa al 2014 verrà invece applicata con le seguenti aliquote:

- Soggetti non titolari di partita IVA, non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati: 28%;
- soggetti titolari di partita IVA, non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati: 27%.

A detta aliquota occorre aggiungere l'ulteriore contributo assistenziale dello 0,72%.

APPROFONDIMENTI

RISCOSSIONE E VERSAMENTI

La compensazione del credito IVA

Il credito IVA maturato al 31 dicembre 2013 può essere utilizzato in compensazione con altre imposte e contributi (compensazione "orizzontale" o "esterna"), già a decorrere dalla scadenza del 16 gennaio 2014 (codice tributo 6099 - anno di riferimento 2013), ma solo fino al limite massimo di 5.000 euro.

L'eventuale credito eccedente i 5.000 euro, ma entro l'ulteriore limite di 15.000 euro, potrà invece essere utilizzato a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA (quindi, per esempio, dal 16 marzo 2014 in caso di dichiarazione annuale IVA presentata entro febbraio 2014).

Il credito che dovesse eccedere i 15.000 euro potrà infine essere utilizzato in compensazione, soltanto se la dichiarazione IVA annuale riporterà il visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato.

In tutti i casi in cui l'utilizzo a compensazione del credito IVA (anche in più F24) dovesse eccedere il limite dei 5.000 euro, il pagamento di ogni singolo modello F24 dovrà avvenire esclusivamente con modalità telematiche (Fisconline/Entratel) e non è consentito l'utilizzo dell'home banking. Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 21 dicembre 2009, al fine di consentire la corretta esecuzione dei controlli, ha anche stabilito che la trasmissione telematica delle deleghe di pagamento recanti compensazioni di crediti IVA che superano l'importo annuo di 5.000 euro, possa essere effettuata non prima che siano trascorsi dieci giorni dalla presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge, indipendentemente dalla data di addebito indicata che, in ogni caso, non può essere inferiore al sedicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione e/o dell'istanza.

Chi avesse maturato nel 2012 un credito IVA compensabile, non interamente utilizzato in compensazione nel corso del 2013, potrà proseguirne l'utilizzo (codice tributo 6099 - anno 2012) fino a quando non sarà presentata la dichiarazione annuale IVA per il 2013, all'interno della quale il credito dell'anno precedente sarà, per così dire, "rigenerato" andandosi a sommare al credito IVA maturato nel 2013.

Il "tetto" massimo di compensazione è infatti riferito all'anno di maturazione del credito e non all'anno solare di utilizzo in compensazione.

L'art. 34 della legge n. 388 del 2000 stabilì, a decorrere dal 1° gennaio 2001, che il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, fosse fissato in lire 1 miliardo per ciascun anno solare; il limite, convertito in 516.456,90 euro, non ha più subito aggiornamenti fino al D.L. n. 35 dell'8 aprile 2013, art. 9, comma 2, che ha finalmente aumentato il limite, a decorrere dal 2014, a 700.000,00 euro.

Attenzione perché l'art. 27, comma 18, del D.L. n. 185 del 2008 ha introdotto la sanzione amministrativa per l'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti, che va dal 100 al 200% della misura dei crediti stessi. La predetta sanzione non si applica nell'ipotesi di crediti esistenti ma utilizzati in compensazione in misura eccedente l'importo stabilito dall'art. 34 della legge n. 388 del 2000 (516.456,90 euro fino al 2013 e 700.000,00 dal 2014). In tale circostanza, infatti, si applica la sanzione prevista per l'omesso versamento di imposte di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997, pari al 30% dell'importo indebitamente compensato.

Ricordiamo, sempre in tema di compensazioni, che dal 2011 sono operative le disposizioni contenute nell'art. 31 del D.L. n. 78/2010, che ha previsto:

- da un lato il divieto di utilizzare in compensazione i crediti erariali in presenza di debiti superiori a 1.500 euro per i quali sia scaduto il termine di pagamento (pena l'applicazione di una sanzione del 50% dell'importo indebitamente compensato),
- e, dall'altro, la possibilità di pagare, anche in parte, i ruoli erariali tramite compensazione.

Concludiamo precisando che la disciplina sulla compensazione dei crediti IVA sopra illustrata riguarda soltanto la compensazione "orizzontale" o "esterna" dei crediti IVA, e non anche la compensazione cosiddetta "verticale" o "interna", ossia la compensazione dei predetti crediti con l'IVA dovuta a titolo di acconto, di saldo o di versamento periodico.

SCRITTURE CONTABILI

I limiti quantitativi dei regimi fiscali e contabili

Come ogni anno, nei primi giorni di gennaio è buona cosa verificare il regime fiscale e contabile applicabile nell'esercizio e, in particolare, se può ancora essere mantenuto l'eventuale regime agevolato adottato nell'esercizio precedente. A tale fine bisogna monitorare gli indicatori in base ai quali si è soggetti ai diversi regimi.

Le liquidazioni IVA possono essere effettuate con cadenza trimestrale o mensile.

Il primo regime, che si può definire "semplificato", può essere scelto se:

- l'impresa avente ad oggetto prestazioni di servizi, nell'esercizio precedente il volume d'affari non ha superato il limite di 400.000 euro;
- l'impresa che esercita un'attività diversa dalla prestazione di servizi, nell'esercizio precedente il volume d'affari non ha superato il limite di 700.000 euro.

Nel caso in cui si opti per il regime semplificato i versamenti trimestrali e il saldo annuale vanno maggiorati degli

interessi dell'1 %. L'opzione è esercitabile dandone comunicazione nella prima dichiarazione annuale IVA da presentare dopo aver operato la scelta.

Le regole di determinazione dell'IVA non cambiano per le società di capitali (a prescindere dai volumi d'affari) che sono in ogni caso obbligate alla contabilità ordinaria.

Per quanto riguarda i regimi contabili esistono invece:

- **il regime ordinario** (artt. 56 e seguenti TUIR, D.P.R. n. 917/86), che deve essere applicato dalle imprese che hanno conseguito nell'anno precedente ricavi superiori a 400.000 euro (per le imprese che effettuano prestazioni di servizi) o superiore a 700.000 euro (per le imprese che svolgono altre attività) e dalle società di capitali, a prescindere dal volume d'affari.
- **il regime semplificato** (art. 66 TUIR, D.P.R. n. 917/86), che può essere applicato dalle imprese i cui i ricavi non superano i predetti limiti. E' necessario fare attenzione al meccanismo del "ragguaglio". Poiché la norma sul regime di contabilità semplificata fa riferimento ai ricavi conseguiti in un anno intero, è importante eseguire il ragguaglio ad anno dei ricavi nel caso in cui l'imprenditore abbia esercitato l'attività per un periodo inferiore all'anno solare. Di conseguenza, se una nuova attività d'impresa di servizi viene iniziata il 1° luglio 2013 e nel periodo 1° luglio – 31 dicembre 2013 si conseguono ricavi per 250.000 euro, nel 2014 è necessario adottare il regime ordinario perché, rapportati ad anno, i ricavi conseguiti sono pari a 500.000 euro = $(250.000 * (12/6))$. Il predetto limite non si applica agli esercenti arti e professioni che adottano naturalmente il regime di contabilità semplificata a prescindere dall'ammontare dei compensi percepiti (fatta salva l'opzione per il regime ordinario).
- **il regime agevolato** (art. 1, commi da 96 a 117, della legge n. 244/2007) accessibile dai soggetti che sono dotati dei requisiti per essere definiti contribuenti "minimi" (definiti dallo stesso articolo 1, tra i quali il conseguimento di ricavi non superiori a 30.000 euro). Possono accedere a questo regime anche i soggetti che:
 - pur avendo i requisiti per essere "minimi", hanno optato per il regime ordinario o per il regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (art. 13 della legge 388/2000);
 - fuoriescono per decorrenza dei termini dal regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
 - pur avendo i requisiti per accedere al nuovo regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, hanno optato per il regime ordinario o per il regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo.
- **il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità** (art. 27 del D.L. n. 98/2011), adottabile da giovani imprenditori, disoccupati e lavoratori in mobilità che hanno iniziato una nuova attività dopo il 31 dicembre 2007. Alcune condizioni per accedere a questo regime sono:
 - il non avere esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio della nuova attività, un'attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
 - la nuova attività non deve essere mera prosecuzione di un'altra attività precedentemente svolta

sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;

- il conseguimento di ricavi o compensi complessivamente non superiori a 30mila euro. Questo limite non va superato anche se si prosegue un'attività svolta in precedenza da un altro imprenditore o professionista
- **il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative produttive** (art. 13 della legge n. 388/2000). I requisiti sono simili a quelli del punto precedente; tuttavia, sono diversi i limiti riguardanti i ricavi e i compensi che non devono superare i 30.987,41 euro (per le attività professionali o artistiche o per quelle d'impresa che hanno ad oggetto prestazioni di servizi) o i 61.974,82 euro (per le imprese esercenti altre attività), neanche nel caso in cui si prosegua un'attività svolta in precedenza da un altro imprenditore o professionista.

Nella speranza d'aver fatto cosa gradita, lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Lo Studio